Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo Rag. Giampiero Ferrario Rag. Roberto Morelli Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Busto Arsizio, 30 giugno 2022

## A gentili Clienti Loro sedi

# Operazioni con l'estero e fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

Scade il 31 luglio 2022 l'esterometro relativo al secondo trimestre 2022. Trattasi **dell'ultimo** invio dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, su base trimestrale.

La trasmissione "massiva" dei dati, a cadenza trimestrale, **verrà sostituita dall'invio dei dati per singolo file** fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell'<u>art.1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015</u>, per le operazioni effettuate a partire dal <mark>1° luglio 2022</mark>, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo **SdI** secondo il formato XML, previsto per la **fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva nazionali.

Tale data coincide, inoltre, con l'obbligo di fatturazione elettronica allargato:

- ai contribuenti di "ridotte dimensioni", ovvero i soggetti che adottano il regime agevolato, i forfettari e le ASD e soggetti assimilati (con esercizio dell'opzione di cui agli art. 1 e 2 della L. 398/1991), che hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell'anno precedente;
- alle cessioni di beni verso **San Marino** (D.M. 21.06.2021, in vigore dal 1° ottobre 2021), non imponibili lva ai sensi dell'articolo 71 D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N3.3).

Con riferimento alle operazioni effettuate con **l'estero**, le specifiche tecniche prevedono la predisposizione e l'invio, **per ogni operazione**, di un file **conforme** al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere allo SdI.

Sono previste modalità e termini distinti per assolvere alla comunicazione, in base alla **tipologia di operazione realizzata**. Per le operazioni **attive** occorre creare un file XML impostando il campo "<u>codice destinatario"</u> con il valore convenzionale "XXXXXXX" per identificare che trattasi di una controparte estera, non coinvolta dal processo di fatturazione elettronica. Ricordiamo che per il cliente **non** residente, nulla cambia dal 1° luglio 202. Lo stesso riceverà sempre una copia **analogica** della fattura.

Per quanto riguarda, invece, la **trasmissione telematica del singolo file** allo Sdl, la stessa andrà effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

Pertanto, in caso di **cessioni intra-Ue di beni** (non imponibili art. 41 D.L. 331/1993) (Natura operazione N3.2) i termini della comunicazione coincidono con quelli posti dall'art. 46 del D.L. 331/1993, secondo cui la fattura va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che **si** tratta di operazione **non imponibile** e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo Rag. Giampiero Ferrario Rag. Roberto Morelli Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all'atto **dell'inizio del trasporto** o **della spedizione** al cessionario o a terzi per suo conto. Se **anteriormente** al verificarsi dell'evento di cui sopra è stata emessa la fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura (art. 39 D.L. 331/1993).

Allo stesso modo, anche per le **prestazioni di servizi rese a clienti Ue** o **extra-Ue**, occorre considerare i termini di fatturazione posti dall'art. 21 D.P.R. 633/1972; per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi **non residenti in Italia**, non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N2.1), la fattura va emessa **entro** il giorno **15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Si ricorda che per tutte le operazioni per le quali è stata emessa la bolletta doganale, la trasmissione dei dati resta facoltativa: trattasi delle esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972.

Per le operazioni passive, invece, vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:

- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero,
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972,
- TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 46, comma 5, D.L. 331/1993). Venendo alla trasmissione dei dati del ciclo passivo, l'invio allo Sdl del singolo documento relativo all'acquisto dall'estero deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra Ue), o di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra Ue).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni), la trasmissione dei dati resta facoltativa.

#### Acquisti intra Ue e tipo documento TD18 dal 1º luglio 2022

L'art. 38, comma 1, D.L. 331/1993, dispone che l'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati dal cedente nel territorio dello Stato da altro Stato membro, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto

Il cessionario nazionale è tenuto, ai sensi dell'art. 46 D.L. 331/1993, ad **integrare** il documento ricevuto al fine di indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione periodica Iva (registro Iva vendite e acquisti). Pertanto, la fattura relativa all'acquisto intracomunitario **deve** essere **numerata** e **integrata** dal cessionario con l'indicazione del **controvalore** in **euro del corrispettivo** e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni.

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo Rag. Giampiero Ferrario Rag. Roberto Morelli Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

In caso di acquisto intracomunitario non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Fino al **30 giugno 2022** l'acquirente italiano, soggetto passivo d'imposta, può scegliere <u>alternativamente</u> di: a) integrare manualmente la fattura del fornitore comunitario, inserendo l'operazione all'interno della comunicazione delle operazioni transfrontaliere <u>(esterometro)</u> a cadenza trimestrale (Tipo documento TD10); b) predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo Ue, da trasmettere tramite Sdl con tipo documento TD18. In tal caso, l'invio allo Sdl sostituisce l'esterometro a cadenza trimestrale.

Dal 1° luglio 2022 l'esterometro trimestrale viene abrogato e l'operatore economico italiano dovrà trasmettere i dati di ogni singolo acquisto intra-Ue all'Agenzia delle entrate, inviando allo Sdl un file xml conforme al tracciato della fatturazione elettronica.

Tale documento sostituisce l'integrazione cartacea della fattura del fornitore comunitario, assumendo di fatto la veste di un'integrazione "elettronica" della fattura di acquisto. Al suo interno vanno esposti i dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso nel campo "cedente/prestatore", mentre nel campo "cessionario/committente" vanno riportati i dati del cliente italiano che effettua l'integrazione.

La trasmissione del Tipo documento **TD18** andrà effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di **ricevimento del documento** comprovante l'operazione.

A tal fine nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file xml deve essere riportata la data di ricezione o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero. Ai fini della compilazione del campo "Numero" del documento è consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

Occorre esporre inoltre l'**imponibile** presente nella fattura di acquisto e la **relativa imposta** applicata dal cliente nazionale oppure, in caso **non si tratti di un'operazione imponibile**, la **Natura operazione**; così, ad esempio, nel caso di introduzione di beni in un deposito Iva a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4 e per gli acquisti non imponibili con uso del plafond la Natura N3.5.

Ricordiamo che il documento elettronico in argomento viene recapitato esclusivamente al soggetto emittente, dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'Iva in fattura, mentre la controparte estera resta esclusa dal processo della fatturazione elettronica. Per questo motivo nel campo "Codice destinatario" va riportato il codice "0000000" oppure il codice Sdl del cessionario italiano.

Si segnala che il cessionario nazionale di un acquisto intracomunitario che **non riceve** la relativa fattura, **entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, **deve emettere un'autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione** dell'operazione, in unico esemplare, in luogo della fattura del fornitore. Tale documento dovrà essere annotato entro il termine ultimo di emissione, con riferimento al mese precedente (art. 46, comma 5, D.L. 331/1993).

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo Rag. Giampiero Ferrario Rag. Roberto Morelli Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Ai fini della fatturazione elettronica tale autofattura corrisponde al **Tipo documento TD20**, dove occorre indicare nel campo cedente/prestatore i dati del fornitore Ue e come cessionario/committente i propri dati. Nel campo 2.1.1.3 **Data** della sezione "Dati Generali" deve essere riportata la **data di effettuazione dell'operazione** (art. 21, comma 2, D.P.R. 633/1972). Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA